

L'avvalimento non si può vietare neanche per i «compiti essenziali» indicati nel bando

Roberto Mangani

È illegittima la clausola del bando di gara che vieta il ricorso all'avvalimento per determinate parti dell'appalto qualificate come "compiti essenziali" nell'ambito dello stesso. Ciò in quanto la norma che viene in considerazione fa riferimento allo "svolgimento" dei suddetti compiti essenziali e deve quindi ritenersi relativa alla fase esecutiva e non alla fase di qualificazione della gara, non potendo quindi limitare il ricorso all'avvalimento. Queste affermazioni si trovano in una recente pronuncia del Tar Piemonte, Sez. 1, 2 gennaio 2018, n. 1, che riveste particolare interesse in quanto è uno dei primi interventi giurisprudenziali che affrontano una delle novità più controverse della disciplina dell'avvalimento contenuta all'articolo 89 del D.lgs. 50/2016.

Il fatto Un ente appaltante aveva svolto una procedura aperta per l'affidamento del servizio di igiene urbana. Tra i requisiti richiesti ai fini della qualificazione aveva indicato l'esecuzione nell'ultimo triennio di un servizio di lettura e trasmissione dati svolto secondo modalità predefinite. Veniva esplicitamente previsto che tale requisito non era frazionabile e che ai fini della sua dimostrazione in sede di gara non era consentito il ricorso all'avvalimento, trattandosi di servizio che la stazione appaltante riteneva essenziale e che come tale doveva essere svolto direttamente dal soggetto aggiudicatario. Questa previsione del bando di gara veniva contestata sotto entrambi i profili da un concorrente, che presentava ricorso al giudice amministrativo deducendone l'illegittimità. Il frazionamento dei requisiti. Sotto il primo profilo il giudice amministrativo ha ritenuto il ricorso fondato in relazione sia alla giurisprudenza comunitaria che alla specifica norma nazionale contenuta all'articolo 89 del D.lgs. 50. Occorre ricordare che nella disciplina contenuta nella versione originaria del D.lgs. 163/2006 vi era una previsione che consentiva al concorrente di avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ogni categoria di specializzazione, vietando così il frazionamento del suddetto requisito tra una pluralità di imprese ausiliarie (così come, secondo l'interpretazione offerta dalla giurisprudenza del tempo, anche tra impresa principale e impresa ausiliaria). Il principio dell'unicità dell'impresa ausiliaria è stato ritenuto dalla Corte di giustizia UE in contrasto con la normativa comunitaria, dove non si ritrova alcuna previsione analoga. Proprio a seguito di questo intervento del giudice comunitario già nella vigenza del D.lgs. 163 era stata eliminata la norma che lo prevedeva. Il D.lgs. 50/2016 ha dato definitiva consacrazione a questo orientamento, sancendo che è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie (articolo 89, comma 6), consentendosi quindi il frazionamento del requisito tra più imprese ausiliarie (ovvero tra impresa principale e impresa ausiliaria). Se dunque in termini generali è pacifico che una clausola del bando in sé considerata che vieti il frazionamento di un requisito deve considerarsi illegittima, nel caso di specie la questione è strettamente connessa al secondo profilo che viene in considerazione, e cioè il divieto di avvalimento per i così detti compiti

essenziali. Il divieto di frazionamento è infatti strettamente legato al fatto che la stazione appaltante ha sancito il divieto di avvalimento per il requisito dei servizi analoghi, che deve quindi essere integralmente posseduto dall'offerente. Il che rende evidente, quale logica conseguenza, che il medesimo requisito non può essere frazionato.

I "compiti essenziali" nell'ambito di un appalto Si arriva così alla seconda questione affrontata nella pronuncia, che rappresenta anche il cuore della stessa. Per comprenderne la portata occorre partire dalla previsione contenuta al comma 4 dell'articolo 89 del D.lgs. 50 secondo cui nel caso di appalto di lavori, di appalti di servizi e di operazioni di posa in opera o installazione nell'ambito di un appalto di fornitura le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni "compiti essenziali" siano svolti direttamente dall'offerente. La norma – che costituisce la pedissequa riproduzione di un'analogia previsione contenuta nella Direttiva UE – non è di facile interpretazione. In particolare due sono i punti critici che emergono con immediatezza. Il primo riguarda la difficoltà di definire quali siano nell'ambito di un appalto i compiti che possono essere definiti essenziali. La mancanza di qualunque indicazione in tal senso da parte del legislatore comporta che l'individuazione dei compiti essenziali rientra nella piena discrezionalità dell'ente appaltante, con tutti i margini di incertezza che ciò implica anche sotto il profilo dell'eventuale contestazione in sede giudiziaria delle scelte effettuate. Il secondo punto critico attiene alla circostanza che la norma parla di "svolgimento" diretto dei suddetti compiti essenziali, utilizzando quindi una terminologia che fa riferimento alla fase esecutiva. Ed è proprio in relazione a questo specifico aspetto che si articola il ragionamento operato dal Tar Piemonte e le conclusioni cui lo stesso giunge.

Cosa si intende per "svolgimento" dei compiti essenziali Il giudice amministrativo ha infatti evidenziato come la formulazione letterale della norma porta a ritenere che ciò che il legislatore ha inteso consentire è che lo svolgimento – cioè l'esecuzione – di determinate prestazioni considerate "compiti essenziali" dell'appalto debba necessariamente far capo all'offerente. In sostanza la norma riconosce all'ente appaltante la facoltà di esigere che nella fase esecutiva le prestazioni da essa ritenute "compiti essenziali" siano svolte dal soggetto aggiudicatario, ma da ciò non si può in alcun modo far derivare che le suddette prestazioni non possano essere oggetto di avvalimento. Infatti, poiché la disposizione del comma 4 si riferisce alla fase di esecuzione del contratto, il relativo divieto non può essere riportato alla fase di selezione del contraente, nella quale deve rimanere impregiudicata la facoltà di ricorrere all'avvalimento. Di conseguenza, le prestazioni relative ai "compiti essenziali" saranno eseguite dall'aggiudicatario che ne risponderà direttamente alla stazione appaltante ma che ai fini dell'esecuzione potrà liberamente avvalersi, nelle forme prescelte nell'ambito dell'autonoma organizzazione imprenditoriale, dei mezzi e delle risorse dell'impresa ausiliaria. D'altronde che la corretta lettura del comma 4 non legittimi la possibilità per la stazione appaltante di prevedere il divieto di avvalimento per i "compiti essenziali" dell'appalto si deduce anche dal fatto che quando il legislatore ha voluto introdurre dei limiti all'utilizzo dell'istituto lo ha fatto esplicitamente, prevedendo un vero e proprio divieto di avvalimento per l'iscrizione nell'Albo dei gestori ambientali (comma 10) o per le categorie superspecialistiche (comma 11).

I dubbi sulla soluzione proposta L'interpretazione fornita dal giudice amministrativo si fonda essenzialmente sul dato letterale, cioè sul fatto che il comma 4 parla di svolgimento dei "compiti

essenziali", quindi con un chiaro riferimento alla fase esecutiva. Se ciò è vero, appare tuttavia riduttivo affrontare la questione e dare ad essa una soluzione basandosi esclusivamente sul dato letterale.

Sembra invece più opportuno considerare anche la collocazione sistematica della norma. Essa è infatti inserita nell'articolo 89 che disciplina l'avvalimento, per cui si deve ritenere che essa voglia incidere su detta disciplina. In altri termini, se la limitazione riguardasse esclusivamente la fase esecutiva del contratto non se ne comprenderebbe la collocazione nell'ambito della disciplina sull'avvalimento. Collocazione che acquista un senso solo se si ritiene che il legislatore abbia voluto consentire alla stazione appaltante, nell'ipotesi contemplata al comma 4, di vietare il ricorso all'avvalimento.

Si deve quindi ritenere che sia più corretto interpretare la disposizione in esame nel senso che la stazione appaltante può imporre che i requisiti di qualificazione relativi ai "compiti essenziali" siano posseduti dall'aggiudicatario, vietando per essi il ricorso all'avvalimento. Tale divieto avrà poi un immediato riflesso sotto il profilo esecutivo, poiché si estende al subaffidamento di tali compiti che non viene consentito.

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiusi

23 Gen 2018

Avvalimento/2. Tutti i casi in cui il codice lo consente (rischiando il conflitto con Bruxelles)

Roberto Mangani

Oltre alla tematica relativa ai "compiti essenziali", la disciplina dell'articolo 89 del D.lgs. 50/2016 contiene altri limiti e divieti relativi all'utilizzo dell'avvalimento.

Si tratta essenzialmente di norme introdotte dal legislatore nazionale anche al fine di adattare le modalità di funzionamento dell'istituto alla realtà specifica del nostro ordinamento. Di conseguenza esse non trovano alcuna corrispondenza nella normativa comunitaria, cosicché in relazione a ciascuna di esse si pone anche il tema della loro compatibilità con quest'ultima.

L'avvalimento frazionato

Il comma 6 prevede espressamente l'avvalimento frazionato tra più imprese ausiliarie, superando l'impostazione contenuta nella versione originaria del D.lgs. 163/2006. Si può porre tuttavia il tema se sia consentito anche l'avvalimento frazionato tra impresa principale e una sola impresa ausiliaria, nel senso del cumulo dei requisiti posseduti dalle suddette imprese.

Nel regime previgente, infatti, pur non essendovi una specifica disposizione che vietasse la sommatoria dei requisiti dell'impresa principale e dell'impresa ausiliaria, la giurisprudenza prevalente si era espressa in tal senso.

Secondo questa tesi non poteva ammettersi che l'impresa principale, in possesso di parte del requisito di qualificazione, si avvallesse dell'impresa ausiliaria a sua volta titolare del medesimo requisito per altra parte.

Il ragionamento operato dal giudice amministrativo a sostegno di questa interpretazione partiva dalla premessa secondo cui l'avvalimento è un istituto di carattere generale che ha il fine di aumentare il livello di concorrenzialità.

Tuttavia il principio della più ampia concorrenzialità trova un limite nell'esigenza che la stazione appaltante abbia la certezza di ricevere la prestazione da soggetti idonei, in grado di procedere all'esecuzione dell'appalto secondo adeguati standard qualitativi. E tale certezza non sarebbe assicurata nel caso in cui si consentisse che alla gara partecipino soggetti che non sono autonomamente in possesso dei requisiti di qualificazione nella loro integralità.

Da qui l'introduzione da parte del legislatore nazionale di alcuni limiti all'utilizzo dell'istituto che si ricollegano alla necessità di non vanificare il processo di qualificazione che appartiene alla discrezionalità della stazione appaltante e che non può entrare nella disponibilità dei concorrenti come avverrebbe nel caso in cui si consentisse la partecipazione alla gara a un soggetto che né direttamente né tramite l'impresa ausiliaria sia in grado di dimostrare il possesso integrale e autonomo del requisito di qualificazione indicato dal bando.

Queste argomentazioni si devono ritenere superate a seguito dell'intervento della Corte di giustizia UE e delle conseguenti scelte operate dal nostro legislatore. Se infatti la disposizione contenuta al comma 6 dell'articolo 89 consente che un determinato requisito possa essere

frazionato tra più imprese ausiliarie, a maggior ragione si deve ritenere che tale frazionamento possa operare tra l'impresa principale e l'impresa ausiliaria.

Il divieto di avvalimento a cascata

Il comma 6 dell'articolo 89 vieta che l'impresa ausiliaria si avvalga a sua volta di un'altra impresa. Si tratta del divieto del così detto avvalimento a cascata che implica che l'impresa ausiliaria debba possedere in proprio i requisiti oggetto di prestito, senza possibilità di chiamare in causa altri soggetti. Si tratta di un divieto che ha tradizionalmente trovato spazio nella disciplina nazionale dell'avvalimento, essendo presente anche nel D.lgs. 163/2006.

Si deve ritenere che il divieto in parola sia compatibile con la sua normativa comunitaria. Quest'ultima infatti prevede che l'impresa principale possa avvalersi dell'impresa ausiliaria facendo affidamento sulle risorse di quest'ultima, che quindi deve prestare in prima persona i mezzi e le risorse necessari senza che sia ipotizzabile che tale prestito avvenga tramite soggetti terzi. In sostanza il divieto di avvalimento a cascata è connaturato al funzionamento dell'istituto anche nella logica dell'ordinamento comunitario, che fa sempre esclusivo riferimento al prestito diretto dei requisiti dall'impresa ausiliaria all'impresa principale.

Divieto di partecipazione alla gara dell'impresa ausiliaria

Il comma 7 dell'articolo 89 pone due limiti all'utilizzo dell'istituto. Il primo deriva dall'affermazione del principio secondo cui l'impresa ausiliaria può prestare i propri requisiti a un solo concorrente nell'ambito della specifica gara. Il secondo ribadisce il divieto per l'impresa ausiliaria che presta i propri requisiti a un concorrente di partecipare in via autonoma alla medesima gara.

Questi due divieti ripropongono il dubbio della loro compatibilità con l'ordinamento comunitario, specie alla luce della lettura che la Corte di Giustizia offre della disciplina Ue in tema di avvalimento.

Il dubbio deriva in particolare dal fatto che l'impresa ausiliaria non è un concorrente in senso proprio. Essa si affianca all'impresa principale sulla base di un rapporto che può essere di varia natura, ma che non implica mai la contitolarità del contratto e quindi neanche la contitolarità dell'offerta. In questa logica, non avrebbe senso prevedere delle disposizioni che hanno come fine ultimo proprio quello di evitare commistioni tra concorrenti in sede di formulazione delle relative offerte, posto che l'impresa ausiliaria non avrebbe alcun ruolo in questa fase.

Di conseguenza, i divieti posti dal comma 7 potrebbero essere visti - in analogia a quanto affermato dal giudice comunitario in relazione al divieto del così detto avvalimento plurimo - come un'indebita restrizione a un utilizzo dell'istituto coerente con i principi di massima apertura al mercato, specie con riferimento all'esigenza di agevolare l'accesso alle piccole e medie imprese.

Occorre tuttavia considerare anche una diversa prospettiva, incentrata sulle garanzie che il legislatore nazionale ha inteso predisporre ai fini di un utilizzo dell'avvalimento in linea con il nostro sistema normativo. In questa logica i due divieti appaiono coerenti e finalizzati a salvaguardare i principi di concorrenzialità e trasparenza. In particolare, tali divieti vogliono evitare ogni forma di possibile collegamento tra soggetti che, sia pure a diverso titolo, partecipano alla medesima gara, in una logica volta a dare la massima espansione al principio della segretezza delle offerte.

L'Albo nazionale dei gestori ambientali

Il comma 10 sancisce il divieto di avvalimento al fine di soddisfare l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del D.lgs. 152/2006. Tale divieto - peraltro già previsto nella disciplina previgente - comporta quindi che i soggetti che partecipano alle gare per le quali è richiesta tale iscrizione devono necessariamente possederla in proprio.

Viene in questo modo superata a livello legislativo la questione che si era posta se tale iscrizione

andasse intesa come un requisito di qualificazione o come un requisito di esecuzione, che eventualmente poteva essere assolto subappaltando le relative attività ad un'impresa in possesso dell'iscrizione all'Albo. Appare infatti evidente che la regolamentazione di tale profilo nell'ambito della disciplina sull'avvalimento comporta che il requisito in parola attiene alla fase di qualificazione e deve essere posseduto necessariamente dall'impresa concorrente.

Le opere superspecialistiche

Un ultimo divieto è quello contenuto nel comma 11, che rappresenta una novità rispetto alla disciplina previgente. Esso riguarda i lavori di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica inseriti nell'ambito di un appalto più complesso, costituendo indice del loro particolare rilievo la circostanza che il relativo valore sia superiore al 10 % dell'importo totale dei lavori. Si tratta delle strutture, impianti e opere speciali (comunemente definite opere superspecialistiche) la cui concreta individuazione è stata operata con il Decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 248/2016.

Per queste opere che superano la soglia del 10% sopra indicata non è ammesso il ricorso all'avvalimento. Questa limitazione non è rimessa alla scelta discrezionale del singolo ente appaltante, trattandosi di un divieto assoluto esplicitamente fissato dalla norma.

Ed è proprio con riferimento a quest'ultimo profilo che si pongono i dubbi sulla compatibilità comunitaria della previsione. Il giudice comunitario infatti, nelle sue pronunce sull'avvalimento, non ha escluso in assoluto che l'ente appaltante possa introdurre limitazioni nell'utilizzo dell'istituto, ma ha sottolineato come tali limitazioni debbano essere valutate ed eventualmente inserite in relazione alla singola fattispecie. Ciò che invece appare difficilmente compatibile con il diritto comunitario è che divieti e limitazioni siano previsti dal legislatore in termini generali ed astratti, a prescindere cioè da ogni autonoma valutazione dell'ente appaltante.

ATTUAZIONE DEL CODICE APPALTI. Le novità della bozza di Dm Infrastrutture trasmesso al Parlamento per il parere

Direttore lavori, poche indicazioni su riserve e varianti in corso d'opera

DI LAURA SAVELLI

A quasi due anni dall'avvio della consultazione da parte dell'Anac, le linee-guida del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla direzione dei lavori stanno per essere approvate in via definitiva. Lo scorso 27 dicembre, la bozza del decreto ministeriale è stata infatti trasmessa alle commissioni parlamentari che, entro il 29 gennaio, dovranno rendere il loro parere, e completare così l'iter descritto dall'articolo 111, comma 1, del Codice

Il provvedimento è strutturato in 32 articoli, suddivisi in quattro titoli il secondo dei quali è dedicato alla direzione dei lavori, mentre il terzo è riservato alla direzione dell'esecuzione del contratto per servizi e forniture. Nel titolo II, si affrontano dunque i profili legati alle incompatibilità del direttore dei lavori, alle sue funzioni sia in fase preliminare, sia in fase esecutiva, ed infine al controllo amministrativo-contabile, che ripercorrono in larga parte le norme contenute nel Dpr n.207/2010, che sono state abrogate a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016, senza riservare particolare novità

LE INCOMPATIBILITÀ

Confermata, anche per il direttore dei lavori, la regola di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 la quale fissa un'incompatibilità specifica per i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di una P.a.

Questi soggetti non possono infatti svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o profes-

sionale per conto dei soggetti privati destinatari dell'attività della stessa P.a. Ma il decreto completa il quadro delle incompatibilità con le seguenti nuove regole: al direttore dei lavori è precluso, da quando interviene l'aggiudicazione fino all'approvazione del certificato di collaudo, accettare nuovi incarichi professionali da parte dell'esecutore, inoltre è obbligato a segnalare alla stazione appaltante, non appena conosciuta l'identità dell'aggiudicatario, l'esistenza di eventuali rapporti con lo stesso affinché possa essere valutata discrezionalmente la presenza di conflitti di interesse.

MODIFICHE E VARIANTI CONTRATTUALI

Per quanto riguarda in maniera più stretta la fase esecuti-

va, l'interesse maggiore è per il profilo delle modifiche contrattuali che possono intervenire in corso d'opera e delle relative competenze del direttore dei lavori. Da questo punto di vista, si registra - come nella versione originaria del testo - una carenza di regolamentazione da parte del provvedimento, soprattutto se si considera la portata innovativa dell'articolo 106 del Codice. Articolo che, nell'introdurre nuove ipotesi di variazioni del contratto d'appalto (meritevoli di un chiarimento interpretativo), esce fuori dal perimetro tradizionale delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132 del d.lgs. n. 163/2006.

Le istruzioni ministeriali si limitano infatti a stabilire, in prima battuta, che il direttore dei lavori deve fornire al Rup l'ausilio necessario ad accertare la sussistenza delle condizioni contemplate dall'articolo 106 del Codice, senza tuttavia effettuare alcuna distinzione tra le diverse fattispecie elencate dalla norma. Dopodiché, il decreto si sofferma sui soli casi

ereditati dalla precedente disciplina, che oggi sono inseriti all'interno dell'articolo 106, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 50/2016, dedicato appunto alle modifiche disposte da circostanze imprevedute e imprevedibili per la P.a., o dalla sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari. E, rispetto al verificarsi di tali ipotesi, il direttore dei lavori è tenuto a descrivere la situazione di fatto, affinché il Rup possa accertare la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e le ragioni per cui si rende necessaria la variazione, come previsto in origine dall'articolo 161, comma 8 del Dpr n.207/2010

Dopodiché, da tale ultima disposizione riprende le regole basilari sul procedimento che autorizza l'approvazione delle varianti, estendendole ad ogni possibile ipotesi di modifica contrattuale. Pertanto - secondo il decreto - in tutti i casi previsti dall'articolo 106 del Codice, il direttore dei lavori deve proporre al Rup le modifiche, le varianti dei contratti in corso d'opera e le relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione, secondo quanto già disposto dal comma 3 dell'articolo 161 del Dpr n.207/2010; e, come previsto dal comma 11 dello stesso articolo 161, sul direttore dei lavori grava la responsabilità delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni progettuali, senza aver ottenuto regolare autorizzazione, a meno che non derivino da interventi volti a evitare danni

gravi a persone, cose o beni, soggetti alla legislazione in materia di beni culturali o ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti. Mentre, nella differente ipotesi di variazioni al progetto non disposte dalla direzione dei lavori, il Mit riprende la regola

fissata dal comma 2 dell'articolo 161 del Regolamento, in base alla quale il direttore dei lavori deve fornire all'appaltatore le disposizioni per la rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria, con spese a carico dell'impresa.

Anche con riferimento alla regola del quinto d'obbligo disciplinata dall'articolo 106, comma 12, del Codice, non arrivano cambiamenti. Pertanto, nei casi di variazioni che eccedano il limite del quinto dell'importo contrattuale, la perizia deve essere accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale. È, come era nelle previsioni dell'articolo 161, comma 13, del Regolamento, il Rup deve darne comunicazione all'appaltatore che, entro dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e in quali condizioni. Dopodiché, nei successivi quarantacinque giorni al ricevimento della dichiarazione, la P.a. deve comunicare all'impresa le proprie determinazioni e, qualora quest'ultima non dia alcuna risposta alla comunicazione del Rup, si intende manifestata la volontà di accettare la variante complessiva agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario; mentre, se la P.a. non comunica le proprie determinazioni nel termine concesso dalla norma, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'appaltatore.

Anche per la determinazione del quinto, vale la precedente regola di cui all'articolo 161, comma 14, del Dpr n.207/2010, per cui l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli altri importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore per effetto di accordi bonari e transazioni.

Infine, con una chiosa finale, le linee guida recitano anche alla eventualità che il direttore dei lavori possa disporre modifiche di dettaglio non compo-

stanti aumenti o diminuzioni dell'importo contrattuale, comunicandole al Rup, quasi a voler reintrodurre la possibilità delle "varianti non varianti", prima contemplate dall'articolo 132, comma 3, del d.lgs. n.163/2006.

Tali variazioni consentivano infatti al direttore dei lavori di disporre interventi risolutivi di aspetti di dettaglio, senza autorizzazione preventiva del Rup, qualora fossero di importo contenuto entro certi limiti. Anche se, nelle previsioni ministeriali, sembrano ammissibili solo se a costo zero.

RISERVE

La regolamentazione della iscrizione delle riserve da parte delle linee guida dell'Anac altro non è se non la trascrizione del contenuto degli articoli 164, 190 e 191 del Regolamento.

Pertanto, come era già previsto dall'articolo 164, comma 1, del Dpr n.207/2010, il direttore dei lavori deve innanzi tutto comunicare al Rup tutte le eventuali contestazioni dell'appaltatore su aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dei lavori.

In tali casi, lo stesso Rup convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del Rup deve essere comunicata all'impresa, che ha l'obbligo di informarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione. Dopodiché, in linea con il comma 2 della norma regolamentare, anche le linee guida ministeriali ribadiscono che il direttore dei lavori deve redigere un processo verbale dei fatti contestati in contraddittorio con l'appaltatore o, mancando quest'ultimo, in presenza di due testimoni, fermo restando che, in quest'ultimo caso, copia del verbale deve essere comunicata all'impresa per le sue osservazioni, da presentare al direttore dei lavori entro otto giorni dalla data di ricevimento.

In caso contrario, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. In ogni

caso - come avveniva in base al comma 3 dell'articolo 164 del Regolamento - l'appaltatore, il suo rappresentante o i testimoni sono tenuti alla firma del verbale, che deve essere inviato al Rup con le eventuali osservazioni della stessa impresa: mentre, contestazioni e relativi ordini di servizio debbono essere annotati sul giornale dei lavori, analogamente a quanto già prescriveva il successivo comma 4 dello stesso articolo 164.

A seguire, il provvedimento ripropone la disciplina delle modalità di iscrizione delle riserve, anche in questo caso in

modo quasi identico rispetto alla precedente versione regolamentare. Pertanto, come già stabilito dall'articolo 190, comma 4, del Dpr n.207/2010, se l'impresa firma il registro di contabilità con riserva, il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni al fine di consentire alla P.a. la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'impresa: in mancanza, il direttore dei lavori è responsabile per le somme che, per tale negligenza, la P.a. deve riconoscere all'impresa. Identica la regolamentazione anche per il caso in cui l'impresa non firmi il registro di contabilità già disciplinato dall'articolo 190, comma 2, del Dpr n.207/2010.

In tale evenienza, l'appaltatore è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Mentre, se l'esecutore ha firmato con riserva, ma l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli formula, a pena di decadenza, entro quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda (articolo 190, comma 3, d.P.R. n. 207/2010).

Diversamente, nel caso in cui l'impresa non ha firmato il registro entro quindici giorni, o


lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le riserve nel modo e nel termine indicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono (articolo 190, comma 5, Dpr n.207/2010).

Infine, come sempre, le ri-

serve devono essere iscritte dall'appaltatore, a pena di decadenza, nel primo atto contabile idoneo a riceverle, successivamente all'insorgenza del fatto che le ha determinate, oltre che nel registro di contabilità, all'atto della firma successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole, fermo restando che le riserve non confermate nel

conto finale si intendono abbandonate (articolo 191, comma 2, Dpr n.207/2010), che devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano, e devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'impresa ritiene dovute.

REPUBBLICA ITALIANA



Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Cronisti

23 Gen 2018

Progettazioni stradali a Italferr senza gara, Cantone stoppa (per ora) la tentazione dell'Anas

Alessandro Arona

Stop dell'Anac (Autorità Anticorruzione) all'affidamento generalizzato e diretto, senza gara, degli incarichi di progettazione stradale dall'Anas a Italferr, la società di ingegneria del Gruppo Fs. La richiesta di parere era stata inviata da Ferrovie dello Stato Spa il 5 ottobre scorso, e il parere negativo dell'Anac datato 8 novembre è stato reso noto solo ieri sul sito dell'Autorità. La holding Fs, rispondendo a un sollecito - contenuto nell'articolo 49 del Dl 50/2017 - a sviluppare sinergie con Anas anche nelle more del perfezionamento dell'acquisizione (avvenuto il 18 gennaio scorso), esprimeva la volontà di Anas di affidare direttamente a Italferr le progettazioni stradali, anziché con gara. Ma l'Anas, con il parere firmato dal presidente Raffaele Cantone, ha stoppato tutto prima dell'integrazione, e per il dopo ha esposto il lungo elenco di paletti vigenti in base a direttive e sentenze europee.

Le sinergie e integrazioni industriali sono tra gli obiettivi principali annunciati dai vertici di Fs e Anas nell'operazione di assorbimento. Ricordiamo che Anas affida all'esterno con gara la maggior parte degli incarichi di progettazione, vista la scarsa struttura tecnica interna (che pure il presidente Armani sta cercando di rafforzare con l'assunzione di 100 ingegneri): nel periodo 2013-2016 l'Anas ha affidato con gara circa 150-200 milioni di euro all'anno di incarichi di progettazione, rappresentando sempre almeno un terzo del mercato italiano delle gara di progettazione. Nel 2017 c'è stato un boom di gare Anas, ad accordo quadro pluriennale, fino a circa 600 milioni di euro a base d'asta, la metà di tutto il mercato della progettazione italiana. Italferr è invece la società di ingegneria numero uno in Italia, 172 milioni di euro di fatturato nell'ultimo bilancio (2016), attività in buona parte in house per il Gruppo Fs. Ora il Gruppo, visto che sia Anas che Italferr sono entrambe controllate al 100% dalla holding Fs, vorrebbe spingere le sinergie fino al punto che le progettazioni stradali le possa fare Italferr, con incarichi diretti senza gara affidati dall'Anas. Lo voleva fare "in anticipo" sulla fusione, lo vorrebbe fare ora "a regime", dopo che la fusione è avvenuta. Un'obiettivo di integrazione industriale da loro punto di vista. Una sottrazione al mercato di una bella fetta di incarichi di progettazione, dal punto di vista di studi e società di ingegneria privati. Ma si può fare?

Nelle more della fusione assolutamente no, scrive l'Anac nella lettera firmata da Cantone: lo schema di partenariato pubblico-privato, articolo 5 comma 6 del Codice Appalti, indicato da Fs come possibile soluzione (l'accordo di collaborazione tra pubbliche amministrazioni, cioè), non può essere utilizzato, perché si riferisce a rapporti di collaborazione non commerciali tra pubbliche amministrazioni, e nel solo "interesse pubblico".

Circa la richiesta di Fs di valutare "in anticipo" la possibilità di affidare a regime gli incarichi

di progettazione stradale Anas direttamente a Italferr senza gara, l'Anac risponde che per ora non si può esprimere, lo potrà fare solo a integrazione avvenuta e statuti delle due società modificati; Italferr dovrà in particolare indicare nel suo statuto che è abilitata a progettare anche strade, e non solo ferrovie come oggi.

Ma comunque l'Anac anticipa una serie di paletti non facili da rispettare.

Siamo nel campo dell'"in house orizzontale", due società entrambe controllate dallo stesso ente o società holding comune. L'affidamento di appalti diretti tra le due società è ammesso dal diritto europeo, ma il parere dell'Anac ricorda una serie di condizioni. Citando una decisione del 2014 della Corte di Giustizia europea, Cantone ricorda che tale affidamento è possibile «solo laddove entrambi svolgano la parte più importante della loro attività in favore dell'istituzione comune», circostanza non così semplice da dimostrare nel caso di Anas, che comunque mantiene una sua autonomia e che svolge per conto dello Stato l'incarico di gestore della rete stradale nazionale in base a concessione e contratto di programma.

Seconda condizione: in base all'articolo 192 comma 2 del Codice le stazioni appaltanti, prima di affidare in house, devono «effettuare preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato». Valutazione comparativa di mercato, dunque.

Di conseguenza, terzo paletto, - scrive l'Anac - «le condizioni legittimanti l'affidamento in house devono essere valutate in relazione all'assegnazione del singolo contratto e non a una serie indefinita di prestazioni contrattuali...». Niente incarichi in bianco per periodi di tempo o categorie di opere. Cosa che, leggendo nelle premesse, sembrava nelle intenzioni di Anas e del Gruppo Fs.

Ora vedremo cosa dirà l'Anas dopo le modifiche di statuto di Italferr e dopo l'ulteriore richiesta che Fs manderà. Ma il parere dell'8 novembre ricorda a tutti che Anas non è ancora, e non sarà mai (in quanto concessionaria pubblica) una società privata a tutti gli effetti, che si può muovere sul mercato con la libertà e la flessibilità di un soggetto privato. Resteranno sempre gli obblighi del Codice appalti.

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Club

23 Gen 2018

Anas/2. Novant'anni al servizio dell'Italia: incontro con Mattarella e ciclo di eventi e celebrazioni

Q.E.T.

Novant'anni di storia e una nuova sfida di innovazione e crescita al servizio del Paese come parte integrante del polo delle infrastrutture e dei trasporti nato con l'ingresso nel Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

«Un doppio traguardo per Anas» (Gruppo FS Italiane), così in un comunicato della società che gestisce oltre 26mila km di strade e autostrade italiane, «e che ha accompagnato dal 1928 lo sviluppo del Paese anche sotto il profilo della crescita culturale e sociale».

Questi gli argomenti al centro dell'incontro avvenuto ieri al Quirinale con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha ricevuto una delegazione composta tra gli altri da Gioia Ghezzi e Renato Mazzoncini, Presidente e Amministratore Delegato Gruppo FS Italiane, e Gianni Vittorio Armani, Presidente Anas.

«L'appuntamento del 90esimo di Anas - ha dichiarato l'Amministratore Delegato di FS Italiane, Renato Mazzoncini - è un'occasione importante per ragionare sull'evoluzione della mobilità del nostro Paese. L'integrazione della rete ferroviaria e stradale è una risposta efficace alle nuove esigenze dei cittadini dal momento che una mobilità integrata sempre più moderna e tecnologica è un indiscutibile vantaggio per ciascuno di noi».

«Le celebrazioni per i 90 anni di Anas - ha sottolineato il Presidente di Anas, Gianni Vittorio Armani - assumono oggi un significato particolare, perché coincidono con un periodo di profonda innovazione dell'azienda che proseguirà con energia grazie all'ingresso nel Gruppo FS Italiane. Inoltre, ricordare i 90 anni di storia dell'azienda significa ripercorrere la storia d'Italia e sottolineare come Anas attraverso la sua rete stradale, dove 2,3 miliardi di veicoli percorrono annualmente i 64,5 miliardi di km sulle strade e autostrade in gestione, sia stata ed è vicina alle persone giorno per giorno grazie allo straordinario lavoro delle donne e degli uomini di Anas».

L'incontro al Quirinale segna l'avvio di un ampio programma di iniziative ed eventi per raccontare la storia di Anas e la nuova mission all'interno del Gruppo FS Italiane.

Il piano delle celebrazioni del novantesimo anniversario si focalizzerà su una serie di iniziative e progetti culturali volti a valorizzare una nuova, moderna e più efficiente Azienda, ponendo in risalto il ruolo svolto dall'Azienda negli anni connettendo generazioni, luoghi e persone. "Congiunzioni" è infatti il titolo del roadshow, un viaggio per l'Italia che toccherà otto città protagoniste del passato, del presente e del futuro della storia delle infrastrutture e dei trasporti del Paese. Da aprile a maggio, un mezzo personalizzato in movimento su un itinerario simbolico

attraverserà la rete del Paese per diffondere la cultura della sicurezza, promuovere la valorizzazione turistica dei grandi itinerari Anas, raccontare la storia delle strade e dell'Azienda e le nuove tecnologie per la mobilità del futuro.

Nell'ultima tappa del roadshow è infatti previsto l'evento "Innovation days" che presenterà le nuove tecnologie Anas per le strade intelligenti coinvolgendo eccellenze nazionali e internazionali nel campo dell'innovazione.

Autore: [unreadable] (C) [unreadable] - All rights reserved.

Appalti. Le Faq dell'Autorità sul nuovo elenco per l'in house **Albo Anac anche per le variazioni**

■ Anche per le «variazioni sostanziali» di affidamenti in essere è necessario passare dall'iscrizione al nuovo albo in house dell'Anac. È questa la precisazione più importante, contenuta nelle Faq che l'Autorità anticorruzione ha appena approvato, per spiegare meglio i confini del nuovo obbligo partito formalmente lo scorso 15 gennaio e dettagliato dalle linee guida numero 7 dell'Authority.

Il documento, nel definire quali soggetti sono tenuti all'

iscrizione all'albo, fornisce una definizione ampia, spiegando che devono richiedere l'accesso all'elenco «le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che intendano operare, nei mesi successivi alla domanda, affidamenti diretti a propri organismi in house». Quindi, non sono previste esclusioni.

Non solo. L'interpretazione estensiva andrà applicata anche alle tipologie di contratto tenute a passare dall'elenco. «Tra nuovi affidamenti - spiega ancora

l'Autorità - vi rientrano anche le variazioni sostanziali degli affidamenti in house già in essere». Quindi, non soltanto i contratti rinnovati. In questa nozione sono incluse «le modifiche significative agli aspetti tipologici, strutturali, qualitativi e funzionali dell'oggetto dell'affidamento». Non sarà, cioè, possibile dribblare la novità modificando i contratti già attivi.

G. L.

www.quotidianoesatlocati.lesole24ore.com



Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

23 Gen 2018

Stazioni appaltanti, l'Anac aggiorna la lista dei 32 soggetti aggregatori

Massimo Frontera

Otto centrali acquisti di città metropolitane, 19 di società regionali, due per ciascuna delle province autonome di Trento e Bolzano, due centrali istituite nella provincia di Vicenza e Brescia e, infine, Consip, la centrale acquisti del Tesoro.

È questa la composizione, per il prossimo triennio, della lista dei 32 soggetti aggregatori della spesa pubblica appena approvata dall'Anac con la delibera n. 31 del 17 gennaio 2018, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appalti presso l'Authority di Raffaele Cantone. L'aggiornamento, già previsto nel vecchio codice appalti (163/2006), è stato confermato anche nel dlgs n.50/2016.

SCARICA IL TESTO - LA DELIBERA N.31/2018 APPROVATA DALL'ANAC

L'aggiornamento arriva a circa due anni dal primo provvedimento per la costituzione dell'elenco (con il Dpcm del novembre 2014 pubblicato in Gazzetta a gennaio 2015). Il termine per chiedere l'iscrizione nell'elenco si è chiuso il 15 settembre scorso. Per entrare nella lista, gli operatori pubblici dovevano, tra le altre cose, dimostrare di avere pubblicato, nel triennio precedente, bandi con importo sopra soglia per almeno 200 milioni nel triennio e comunque almeno 50 milioni per ciascun anno.

P.L. 0077910154 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

NUOVE GARE PER IL PROGETTO SCUOLE BELLE RINVIATE ALL'ANNO 2019/2020. LOTTI DIVISI PER AREE GEOGRAFICHE

Appalti Consip, anche dopo la proroga resta il personale

DI FRANCO BASTIANINI

L'affidamento a ditte esterne all'amministrazione scolastica della pulizia delle istituzioni scolastiche ed educative statali, che a tal fine utilizzano in prevalenza ex lavoratori socialmente utili (Lsu), proseguirà senza soluzione di continuità nonostante i difficili rapporti tra personale scolastico in servizio nelle scuole coinvolte e quello dipendente dalle ditte private. Proseguirà inoltre, sempre affidato a ditte esterne, ma nel contesto della iniziativa denominata «Scuole belle», il programma di ripristino e mantenimento delle funzionalità e del decoro degli immobili adibiti alle suddette istituzioni scolastiche ed educative. Un programma che, come era stato precisato dal ministero dell'istruzione con la nota prot. 3039 del 7 agosto 2014, comprende prioritariamente la verniciatura delle pareti e degli infissi, a smalto o cementite, per la cancellazione di scritte o segni sulle pareti e sugli infissi; piccole riparazioni e rifacimento della coloritura degli infissi esterni e interni, anche con sostituzione dei vetri, rimozione, smontaggio e rimontaggio/ricollocazione di attrezzature didattiche; piccoli interventi all'impianto idrico-sanitario; manutenzione delle sistemazioni a verde esterne e degli spazi e delle strutture dedicate alle attività ludico-

ricreative e sportive; piccola manutenzione e riparazione di attrezzature e arredi scolastici.

È quanto si deduce, dalle disposizioni di cui al comma 687 dell'articolo 1 della legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e pluriennale per il triennio 2018-2020 n. 205 del 27 dicembre 2017, comma che ha sostituito i commi da 1 a 4 dell'articolo 64 del decreto legge n. 50/2017.

Al fine di consentire sia la regolare conclusione delle attività didattiche nel corrente anno scolastico che il regolare avvio dell'anno scolastico 2018/2019, si legge tra l'altro nel comma 687, i contratti attuativi concernenti l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti ad istituzioni scolastiche stipulati dalle scuole con ditte di pulizia nell'ambito della convenzione-quadro Consip, anche se risolti anteriormente alla data del 24 aprile 2017 o stipulati al di fuori della convenzione, potranno proseguire con piena salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali esistenti sino alla data di attivazione o rinnovo della convenzione-quadro Consip e comunque non oltre il 30 giugno 2019.

La prosecuzione dei contratti in essere dovrà comunque avvenire nei limiti di spesa previsti dall'articolo 58,

comma 5, del decreto legge n. 69/2013 e dall'articolo 1, comma 379, della legge n. 232/2016, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione-quadro Consip e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo di aggiudicazione della medesima.

A partire dall'anno scolastico 2019/2020, si legge ancora nel comma 687, la Consip S.p.A. dovrà provvedere all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali mediante convenzione-quadro da completare entro l'inizio dell'anno scolastico 2019/2020, prevedendo una suddivisione in lotti per aree geografiche.

Importante è la precisazione che chi si aggiudicherà i servizi dovrà garantire il livello occupazionale esistente e impegnarsi ad assumere il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria.

L'acquisizione dei servizi dovrà comunque avvenire nei limiti di spesa previsti dai predetti decreto legge 69/2013 e legge 232/2016 incrementati dell'importo di 64 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2017, di 192 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2018 e di 96 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2018.

— © Riproduzione riservata —



Entrate. Catasto terreni, disponibile l'elenco dei Comuni aggiornati Servizi ipocatastali senza contante

Un contrassegno adesivo per pagare i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie. La nuova "marca servizi" è acquistabile presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati e potrà essere usata, ad esempio, per richiedere visure catastali, ispezioni ipotecarie o altre certificazioni presso gli sportelli degli uffici provinciali e del territorio delle Entrate.

La marca servizi

La nuova marca funziona allo stesso modo della comune marca da bollo e dovrà essere apposta sui modelli di richiesta (di visure, ispezioni e certificazione) e sulle domande di volture presentati, i cui facsimile sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia.

Con l'introduzione della marca, dal 1° gennaio 2018 negli uffici delle Entrate sarà possibile effettuare i pagamenti solo con modalità diverse dal contante (il nuovo

contrassegno "marca servizi", le carte di debito o prepagate, il modello F24 Elide o altre modalità telematiche).

Catasto terreni

Invece, sulla «Gazzetta Ufficiale» del 29 dicembre 2017 è stato pubblicato l'elenco dei Comuni per i quali è stato completato l'aggiornamento annuale della banca dati catastale eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate nel 2017 agli organismi pagatori (articolo 2, comma 33 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262), riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.

È possibile consultare l'elenco delle particelle interessate da queste variazioni colturali presso gli uffici provinciali - Territorio; presso il Comune interessato, nei 60 giorni successivi alla pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale; con il servizio di consultazione online.

La consultazione online è libera ed è possibile dalla pagina web dedicata raggiungibile dalla home page del sito istituzionale dell'Agenzia. È disponibile una form nella quale possono essere selezionati la provincia, il comune, il foglio catastale ed il numero di particella.

Per ogni particella sono disponibili le informazioni relative alla qualità catastale, alla classe, alla superficie e ai redditi, dominicale e agrario, e all'eventuale simbolo di deduzione. Gli utenti possono segnalare eventuali incongruenze tra le informazioni dichiarate e quelle presenti nella banca dati del Catasto terreni, mediante una richiesta di rettifica.

La pubblicazione ha effetto di notifica, contro la quale è ammesso ricorso tributario entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato sulla «Gazzetta Ufficiale».

A. I.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Crisi d'impresa, nuove regole

Tutte le imprese devono tenere sotto osservazione gli indicatori economici
I tempi e modi della procedura di allerta secondo le bozze del nuovo codice

Riscritte le regole per superare la crisi d'impresa. È ciò che risulta dalle bozze dei due decreti legislativi di attuazione della legge che riforma l'insolvenza. Nel testo spiccano la definizione del tutto inedita di «crisi» e il dovere dell'azienda di tenere sotto osservazione gli indicatori di crisi. L'introduzione di procedure di allerta e di composizione assistita delle situazioni di difficoltà dell'impresa.

Di Franco Pini 23

DI ENRICO DE FUSCO

Riscritte le regole per superare la crisi d'impresa. È ciò che risulta dalle bozze dei due decreti legislativi di attuazione della legge delega 156/2017 che riforma la crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Seppur con carattere di provvisorietà, la bozza del nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza si compone di 359 articoli oltre le disposizioni attuative e transitorie. Prima di tutto, spicca la definizione del tutto inedita di «crisi» intesa come «lo stato di difficoltà economica-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate».

In linea con i dettami della legge delega, si segnalano i punti salienti e centrali che emergono dagli schemi in bozza dei decreti legislativi con particolare riferimento al dovere dell'azienda di istituire un adeguato assetto organizzativo e amministrativo per la salvaguardia della continuità aziendale, all'introduzione di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi.

L'azienda ha il dovere di tenere sotto osservazione gli «indicatori di crisi» definiti dall'art.16 del codice al fine di individuare tempestivamente i primi segnali di crisi per consentire all'impresa il rapido ritorno a un equilibrio economico, patrimoniale e finanziario. In tal caso, se le misure intraprese risultano

FALLIMENTO/ Cosa prevedono le bozze dei due decreti delegati attuativi della riforma

Codice della crisi in 359 articoli Indicatori di rischio, aziende tenute al monitoraggio

efficaci, da una interpretazione del tenore della norma, non appare necessario adottare soluzioni che richiedono sacrifici ai creditori ma, occorre applicare e monitorare gli indicatori di allerta anzidetti, per sostenere il superamento della crisi e salvaguardare la continuità aziendale.

Il Titolo secondo del codice, introduce le procedure e gli strumenti di allerta con l'obbligo di segnalazione alla direzione amministrativa aziendale, che secondo l'art. 17 e seguenti del codice, è posto a carico dell'Organo di Controllo societario, del revisore contabile e delle società di revisione nonché dei creditori pubblici qualificati quali, l'Agenzia delle Entrate, l'Inps e l'Agente della Riscossione. La segnalazione deve essere motivata, scritta a mezzo Pec, con previsione di un termine non superiore a trenta giorni entro il quale l'ufficio amministrativo riferisca, all'organo, in ordine alle soluzioni individuate ed alle iniziative intraprese. In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione, nei successivi sessanta giorni, gli organi di controllo informano senza indugio l'Organismo di composizione della crisi (Oce), fornendo ogni informazione utile, in deroga all'obbligo di segretezza previsto dall'art.2407 c.c., per le relative considerazioni.

L'avvio del procedimento da parte dell'Oce, ai sensi dell'art.20 e seguenti del codice, prevede che si fissi un termine, non superiore a tre mesi, entro cui il debitore deve ricercare una soluzione concordata

della crisi mediante l'avvio di trattative con i creditori. Nel solo caso in cui il debitore abbia presentato istanza di assistenza di composizione della crisi è possibile chiedere al tribunale competente le misure protettive, necessarie per condurre a termine le trattative in corso. L'Oce deve acquisire, dal debitore, una relazione aggiornata della situazione economico, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, un elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali ed eventuali cause di prelazione.

Ad immaginare i possibili scenari della conclusione del procedimento, può verificarsi che il debitore e creditore raggiungano un accordo stragiudiziale, oppure, che il debitore avanza domanda di ammissione ad un accordo di ristrutturazione dei debiti o di concordato preventivo, infine, che non si raggiunga un accordo e il debitore non avanza istanza di ammissione alle procedure di cui al punto precedente.

In tal caso, per inerzia del debitore o per scadenza dei termini prefissati, l'Oce, valuta se sussistono gli estremi di uno stato di insolvenza del debitore per darne notizia al pubblico ministero presso il tribunale competente del luogo dove si trova la sede legale dell'impresa per valutare se esistono gli estremi per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Infine, anche nell'ambito della modifica degli articoli del codice civile ricorre la centralità degli assetti amministrativi e della salvaguardia

della continuità aziendale. Il nuovo art. 2086 cc è ridenominato, infatti, in «gestione dell'impresa» in luogo della «direzione e gerarchia dell'impresa» che obbliga ad istituire gli assetti anzidetti anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

© Riproduzione riservata

I principi della delega

Sostituire il termine «fallimento» e i suoi derivati con l'espressione «liquidazione giudiziale»

Introdurre una definizione dello stato di crisi

Adottare un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore

Assoggettare al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza ogni categoria di debitori

Dare priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale

Prevedere che la notificazione dell'atto che dà inizio al procedimento di accertamento dello stato di crisi abbia luogo via Pec

Ridurre la durata e i costi delle procedure concorsuali

Assicurare la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale

Istituire presso il ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali



VERSO IL VOTO. SOVRANISMO E GLOBALIZZAZIONE

L'innovazione politica nasce in città

Governi centrali immobili e gli amministratori locali scelgono modelli di sviluppo positivi

di **Carlo Bastasin**

In tutte le democrazie occidentali, i disagi prodotti dalla globalizzazione stanno provocando risposte politiche estreme. Quella che caratterizza la politica italiana è il tentativo nostalgico di tornare indietro, alla ricerca del perduto controllo sulla sovranità attraverso confini nazionali meno aperti. Ma oltre alle risposte che "guardano indietro", sono possibili anche risposte alla globalizzazione che guardano in avanti e che sono meno comuni nel confronto politico nazionale perché non sono centrate sugli Stati, bensì sullo sviluppo delle città e delle comunità urbane.

La gestione delle grandi città è inevitabilmente pragmatica, orientata alla soluzione di problemi percepiti dalla cittadinanza, lontana dai richiami del sovranismo e spesso addirittura in contrasto con le autorità nazionali. Per le formazioni politiche che si appellano a un astratto sovranismo nazionale, l'esperienza nel governo delle realtà locali è particolarmente rivelatrice: la fuga all'indietro, il rimpianto del sovrano, corrisponde a un'incapacità di guardare avanti? Non è un caso che per il Movimento Cinque Stelle sia tanto importante confrontarsi con i dubbi sulle gestioni di Roma e Torino, così come per la Lega sia emerso un punto sensibile nel confronto tra il sovranista Salvini e il localista Maroni.

Lo scontro tra politica nazionale e politica locale è comune a molte democrazie. Negli Stati Uniti, sindaci e amministratori locali si confrontano direttamente con sfide globali - l'integrazione degli immigrati, la transizione economica, il cambiamento del clima - dalle quali la politica federale si è ritirata o si muove in opposizione. La nuova retorica sovranista ha dato luogo a un'ondata di leggi sostenute da gruppi di opinione conservatori intese a frenare gli sforzi in alcune città di espandere la banda larga, alzare i salari minimi, disciplinare la share-economy, o governare gli organi di sicurezza.

In risposta a questa tensione tra na-

zionalismo e localismo, in tutto il mondo si vedono sindaci che cambiano il modello delle politiche pubbliche. Un caso notevole è quello di Copenaghen dove, per non incidere sulla tassazione, lo sviluppo commerciale di ampie aree pubbliche è stato affidato a un management autonomo secondo criteri privatistici. Come in altre città scandinave, i proventi commerciali derivati anche dalla vendita di imprese locali vengono poi investiti in progetti di lungo termine, per migliorare la vita dei cittadini e la loro istruzione. Fenomeni simili si vedono negli Usa: a New York dove l'amministrazione incoraggia la diversificazione delle attività produttive, a Houston dove la nuova edilizia per gli immigrati sta facilitando la loro integrazione, a Miami dove si punta su nuovi legami commerciali col Brasile, a Denver e Los Angeles dove crescono quartieri con servizi alla frontiera tecnologica, a Boston e Detroit dove si punta sui distretti dell'innovazione che superano anche il raggio urbano.

Tra i fenomeni più interessanti c'è la rinascita delle città industriali che stavano uscendo sconfitte dalla trasformazione industriale causata dalla globalizzazione. In aree settentrionali dell'Ohio, attraverso ricerca e investimento nei nuovi materiali, è in atto una riconversione di industrie che sembravano avviate all'estinzione. Un caso spesso citato è quello di Eindhoven, grazie anche ai fondi europei, la città olandese in crisi per la delocalizzazione degli impianti Philips ha riconvertito gli spazi urbani e industriali con l'applicazione estensiva di nuove tecnologie che accompagnano il cittadino nelle minime esigenze quotidiane. Con il 4% della popolazione olandese la città produce ora il 37% dei brevetti e il 24% della ricerca. Esperienze simili in Europa sono in corso a Malmö, Dresda e Oulu (Finlandia); e ad Akron, Albany, Raleigh, Minneapolis-St. Paul e Portland negli Usa. Sono i vecchi centri della "rustbelt", gli impianti industriali arrugginiti, che si convertono in "smart cities". Alcuni colleghi di

Brookings la definiscono una "rivoluzione metropolitana" che non avviene ad opera solo di funzionari eletti, ma di imprese, università, società mediche, sindacati, istituzioni culturali e filantropiche.

Nel frattempo i governi centrali, a Roma come a Washington, sono sempre meno in grado di fornire sviluppo e benessere. In pratica oltre metà delle risorse nazionali sono destinate a programmi sociali determinati dai cambiamenti demografici delle società. Percentuali che aumenteranno con l'invecchiamento della popolazione. Negli Stati Uniti la spesa discrezionale a disposizione dell'Amministrazione è di circa il 15-18% del bilancio; una quota che non è mai stata tanto bassa. La spesa federale per la ricerca è calata di un terzo in 12 anni. A livello nazionale la spesa sociale viene erogata con modelli che risalgono agli anni 50, ma le innovazioni vengono ostacolate perché soggette alla strutturale polarizzazione ideologica di Washington. Il distacco tra la capitale e le realtà locali è cresciuto dopo l'eliminazione nel 2011 delle voci di spesa locali dal bilancio federale che rappresentavano gran parte del lavoro dei senatori e dei deputati. Il risultato è che l'autorità centrale, il "sovranismo rimpianto", coincide con debito e consumi, mentre i centri urbani pensano a investire e integrare. La colorita presidenza Trump dà la falsa impressione di aver rimesso Washington al centro della politica, ma probabilmente alla fine del quadriennio si capirà ancor di più che il potere del centro è declinato rispetto a quello delle aree metropolitane dove si produce il 90% del reddito americano.

Anche nella campagna elettorale italiana, il confronto dovrebbe essere tra realtà locali nella prospettiva globale anziché sulla sovranità nazionale. A chi sostiene che la politica ha bisogno di contenuti emotivi ed identitari che la retorica sovranista garantisce attraverso l'opposizione all'Europa e agli altri Paesi, si può solo consigliare di leggere qualcosa sul ruolo globale delle città italiane nel Rinascimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RINASCITE ESEMPLARI
 Eindhoven, in difficoltà per la crisi della Philips, produce con il 4% della popolazione olandese il 37% dei brevetti e il 24% della ricerca del Paese

Lavoro

Sicurezza, a Milano tavolo tecnico modello Expo

► Milano avvierà un tavolo tecnico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, sul modello di quanto avvenuto nel 2015 per Expo. Lunedì il via. Al vertice in Prefettura, convocato ieri dopo l'incidente alla Lamina in cui hanno perso la vita quattro lavoratori, hanno partecipato, tra gli altri, il prefetto Luciana Lamorgese, il sindaco Giuseppe Sala, il governatore Roberto Maroni, il procuratore capo di Milano Francesco Greco, esponenti di Assolombarda, Assimpredil, Camera di commercio, Confartigianato, Cgil, Cisl e Uil.

«L'incontro è stato un mo-

mento di confronto molto importante, sono state messe sul tavolo diverse proposte che si tradurranno in azioni concrete e che, nei prossimi giorni, vedranno coinvolte tutte le istituzioni presenti al tavolo», dice il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi. «È un risultato positivo, noi abbiamo chiesto prima di tutto concretezza per affrontare il fatto che Milano ha il peggior dato sugli infortuni nel panorama lombardo e questo non va bene per una città che vuole essere innovativa», spiega Massimo Bonini della Cgil, mentre dalla Cisl di Annamaria Furlan, arriva l'invito alle

imprese a «investire di più» sulla sicurezza nel lavoro, dato che «siamo davanti ormai costantemente a circa un migliaio di morti sul lavoro all'anno».

Il tavolo di lunedì partirà innanzitutto dall'analisi dei dati «per capire dove i controlli dovranno insistere e per realizzare un'analisi e una condivisione dei dati», spiega Sala che ha ricordato come nell'ultimo decennio gli infortuni a Milano «sono diminuiti, ma con un'inversione di tendenza nel 2017». «L'obiettivo sarà anche quello di arrivare a un protocollo d'intesa fra tutti gli enti interessati», aggiunge il prefetto di Mila-

no, Luciana Lamorgese. «È stata richiamata l'idea di ricostruire un tavolo come quello di Expo, che era sempre operativo e dove le persone garantivano un controllo continuo», spiega Sala. Il governatore Maroni proprio ieri ha annunciato che la regione Lombardia costituirà un fondo di 7 milioni di euro per intervenire «con maggiore efficacia» nella prevenzione degli incidenti sul lavoro. «Una persona che muore - dice Maroni - fosse anche soltanto una, richiede sempre una grande attenzione».

C. Cas.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

